

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 9-7-2004

# INDICE DEL REGOLAMENTO

## Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – Oggetto del Regolamento
- ART. 2 – Ambito di applicazione
- ART. 3 – Organi preposti all'espletamento del servizio
- ART. 4 – Provvedimenti di polizia rurale
- ART. 5 – Sanzioni

## Titolo II – DELLA PROPRIETA'

- ART. 6 – Divieto d'ingresso nei fondi altrui
- ART. 7 – Divieto di scarico
- ART. 8 – Divieto di pascolo
- ART. 9 – Divieto di raccolta
- ART. 10 – Cani da guardia

## Titolo III – TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

- ART. 11 – Smaltimento acque superficiali
- ART. 12 – Gestione di fossi, canali e ripe
- ART. 13 – Pozzi di irrigazione
- ART. 14 – Salvaguardia dello stato dei luoghi
- ART. 15 – Ripristino dello stato dei luoghi
- ART. 16 – Piantumazione di alberi e siepi

## Titolo IV – ATTIVITA' AGRICOLE E PASCOLO DI ANIMALI

- ART. 17 – Aratura, trasporti di letame, terra ed altri detriti
- ART. 18 – Spargimento di liquami zootecnici
- ART. 19 – Trattamento antiparassitari in prossimità di abitazioni
- ART. 20 - Piantumazione di alberi ad alto fusto presso i confini
- ART. 21 – Custodia di animali in transito
- ART. 22 – Spostamento di animali
- ART. 23 – Passaggio nei fondi altrui con bestiame
- ART. 24 – Pascolo sui terreni demaniali
- ART. 25 – Pascolo sul terreno privato
- ART. 26 – Animali morti

## Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il Regolamento di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, sul territorio di competenza:

- la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione nonché delle disposizioni emanate dagli Enti al fine della tutela, della conservazione e dell'incremento dei beni agro-silvo-pastorali nell'interesse dell'attività agraria;
- il rispetto dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii ed altre opere di drenaggio a difesa del territorio;
- il corretto utilizzo e la salvaguardia delle strade e di altri manufatti di uso pubblico.

## Art. 2 Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio comunale o, comunque, destinate ad usi agricoli.

## Art. 3 Organi preposti all'espletamento del servizio

Il servizio di Polizia Rurale viene svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale.

Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica sicurezza e dal Corpo Forestale dello Stato e della Regione.

## Art. 4 Provvedimenti di polizia rurale

Il Sindaco o i responsabili dei servizi possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, in forza delle competenze loro attribuite dalle leggi, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alla violazione ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Le ordinanze di cui trattasi devono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti, oltre che l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze comunali è, inoltre, punito con una sanzione da Euro 25,82 a Euro 1.032,91.

## Art. 5 Sanzioni

Le sanzioni derivanti delle violazioni al presente regolamento sono definite dalla tabella seguente, in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I° e II° della Legge 24.11.1981 n. 689.

Le somme riscosse per le infrazioni alle norme del presente regolamento saranno introitate dalla tesoreria comunale.

TITOLO	INFRAZIONE	SANZIONI Minimo-Massimo	OBLAZIONE	SANZIONI ACCESSORIE
I	Dall'art. 6 all'art. 10	52,50 Euro 415,00 Euro	105,00 Euro	Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
II	Dall'art. 11 all'art. 16	206,00Euro 1.035,00Euro	345,00 Euro	Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
III	Dall'art. 17 all'art. 26	52,50 Euro 415,00 Euro	105,00 Euro	All'art. 17 e 18: il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
IV	Dall'art. 27 all'art. 29	206,00 Euro 1.035,00Euro	345,00 Euro	Art. 29: il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
V	Dall'art. 30 all'art. 31	26,00 Euro 206,00 Euro	52,00 Euro	

Art. 6  
Divieto d'ingresso nei fondi altrui

E' vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati, a norma dell'art. 637 del c.p., eccetto il passaggio su strade, viottoli e sentieri purchè non vengano danneggiate le colture in atto, salvo i casi previsti dall'art. 843 del c.c. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi ed aree agro-silvo-pastorali od incolti, nonchè di manufatti rurali agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi.

Art. 7  
Divieto di scarico

E' vietato il deposito e lo scarico di qualsiasi tipo di materiale sui fondi altrui o pubblici, compreso i materiali pericolosi o inquinanti. E' altresì vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato sul proprio fondo di rifiuti di qualsiasi genere.

Art. 8  
Divieto di pascolo

E' fatto divieto di pascolare bestiame in genere sul fondo altrui senza l'autorizzazione scritta del proprietario del fondo.

Art. 9  
Concimaie

Di norma il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile lontano da corsi d'acqua.

E' consentito spandere letame sul nudo terreno, in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

#### Art. 10 Cani da guardia

I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio od il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovino in luogo pubblico, devono essere muniti di museruola.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati, in presenza del proprietario, per la guardia delle gregge e e per la caccia.

#### Art. 11 Smaltimento acque superficiali

I terreni confinanti con strade pubbliche in genere devono essere provvisti, in adiacenza alla strada, di fossi adeguatamente dimensionati in grado di smaltire le acque piovane ed evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale.

Per i terreni nei quali per loro natura e pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscono nelle cunette delle strade medesime, i proprietari di tali terreni o chi per essi sono tenuti ad effettuare lo spurgo delle cunette una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

#### Art. 12 Gestione di fossi, canali e ripe

I proprietari o i conduttori devono:

- mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade allo stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile;

- mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato o da qualsiasi altro materiale, oltre che dalla vegetazione in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
- non modificare, interrompere od alterare il percorso e la dimensione dei fossi. I proprietari e gli utenti di canali e fossi artificiali, esistenti lateralmente o in confine delle strade, sono obbligati ad impedire che le acque invadano la sede stradale provocando danni alla strada stessa ed alle sue pertinenze.

In caso di piogge prolungate i consorzi irrigui ed i privati devono provvedere:

- all'immediata chiusura delle deviazioni poste a monte dell'abitato al fine di interrompere il flusso delle acque di fossi e canali che attraversano i centri abitati;
- all'immediata apertura di tutte le paratoie, a valle dell'abitato, relative a fossi e canali in gardo di raccogliere e smaltire le acque provenienti dalle aree residenziali.

### Art. 13

#### Pozzi di irrigazione

I pozzi aperti devono essere muniti di idonea protezione, atte a prevenire la caduta di persone e/o animali, e adeguatamente segnalate.

### Art. 14

#### Salvaguardia dello stato dei luoghi

E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. E' fatto divieto, altresì, ostruire la sede delle strade comunali in tutto od in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico.

E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazione di strascico di materiale di qualsiasi natura o con una condotta di guida non appropriata dei mezzi agricoli (es. Brusche partenze o frenate, derapate, ecc.) ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati.

L'attraversamento di strade comunali e vicinali con condutture di acqua permanenti comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale ed il mantenere le condotte in modo che non derivi danno al fondo stradale stesso. Gli attraversamenti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 15  
Ripristino dello stato dei luoghi

Qualora risulti che il conduttore e/o proprietario di un fondo si sia impossessato di strada destinata a viabilità, fossi, canali od altra superficie di uso pubblico, sarà soggetto all'obbligo di riconfinamento ed al ripristino delle aree stesse (sedi stradali, fossi, canali, ecc.) sostenendone tutte le spese conseguenti, comprese eventuali spese legali.

In caso di inottemperanza ai lavori di ripristino i medesimi saranno effettuati a cura del Comune con rivalsa piena ed incondizionata sugli inadempienti. Il soggetto responsabile della manomissione od alterazione dello stato dei luoghi sarà, inoltre, soggetto ad una sanzione amministrativa commisurata alla superficie di strada od alla lunghezza di fossi e canali manomessa.

Art. 16  
Piantagione di alberi, siepi e recinzioni

La piantagione di alberi e di siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o del bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal c.c., dalle Leggi forestali nonché dal Codice della Strada.

I canali ed i fossi devono avere un canale completamente libero da alberi per agevolare le operazioni di manutenzione. In caso contrario gli alberi devono essere piantati ad una distanza di almeno tre metri. I proprietari od aventi causa devono garantire tramite la pulizia dei medesimi, il diritto di passaggio delle acque.

I proprietari di fondi sono tenuti a mantenere le siepi in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare.

Le recinzioni di fondi agricoli devono essere costruite in base alle disposizioni delle norme di attuazione del P.R.G. e regolamenti in materia.

Art. 17  
Aratura, trasporti di letame, terra ed altri detriti

I frontisti confinanti con strade pubbliche non possono arare fino al ciglio delle strade o in modo da danneggiarle, ma devono adottare gli opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi danno. Le operazioni di aratura devono essere altresì condotte in modo tale da evitare possibili danni a qualsiasi manufatto, anche di privati, posto in prossimità dei confini.

Durante le operazioni di aratura è fatto divieto di effettuare le manovre di ritorno sulle strade pubbliche.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti provocandone l'imbrattamento, in base alle norme del Codice della Strada, è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale ed alla pulizia dell'area interessata.

#### Art. 18

##### Spargimento di liquami zootecnici

Indipendentemente da quanto previsto dalle prescrizioni allegate alle singole autorizzazioni provinciali, lo spargimento di liquami zootecnici sui terreni agrari durante l'anno è vietato nel raggio di 100 metri dalle abitazioni. Lo spargimento di liquami, quando non vi siano colture in atto, deve essere comunque seguito da un rapido interrimento.

#### Art. 19

##### Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni

I trattamenti con presidi fitosanitari debbono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia. I trattamenti antiparassitari effettuati con mezzi aerei e con atomizzatori devono rispettare idonee distanze dalle abitazioni, in modo tale da non interessare le stesse.

In prossimità delle abitazioni è inoltre vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti durante le giornate di vento.

#### Art. 20

##### Piantagioni di alberi ad alto fusto presso i confini

Per la piantagione di alberi ad alto fusto, sia in coltura specializzata che su filare singolo, la distanza dai confini è fissata in 3 metri. Questa distanza potrà essere derogata in caso di accordo tra i proprietari confinanti, fatte salve comunque le disposizioni del c.c.

Per i terreni latitanti a strade vicinali e comunali, le piante sopra dette devono essere piantate alle distanze previste dal codice della Strada.

Le colture di alberi di alto fusto devono distare dalle abitazioni ed edifici, anche rurali, 15 metri, salvo diversi accordi tra i proprietari confinanti nel rispetto di quanto previsto dal c.c.

#### Art. 21 Custodia di animali in transito

Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino potrà essere lasciato senza custodia.

#### Art. 22 Spostamento di animali

Qualsiasi spostamento di animali (greggi, mandrie, ecc.) entro e fuori i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato a seguito di verifica da parte del Servizio Veterinario.

#### Art. 23 Passaggio nei fondi altrui con il bestiame

In diritto di passaggio nei fondi altrui con il bestiame, in assenza di valide alternative, specie se sono in atto colture o frutti pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a prevenire i danni che potrebbero essere arrecati alla altrui proprietà.

#### Art. 24 Pascolo sui terreni demaniali

Il pascolo del bestiame sui beni demaniali è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco o dell'Amministrazione interessata. Per i terreni comunali il proprietario del gregge o mandria deve provvedere al pagamento di un corrispettivo stabilito di volta in volta secondo i parametri ed i criteri predeterminati dalla Giunta Comunale commisurato all'estensione e qualità del terreno messo a disposizione, al numero di capi ammessi a pascolare ed alla durata dell'esercizio del pascolo. Il conduttore del bestiame sorpreso a pascolare nel terreno del demanio comunale senza autorizzazione è tenuto al

pagamento di una sanzione amministrativa ed al totale risarcimento dei danni.

#### Art. 25 Pascolo su terreno privato

Senza espressa autorizzazione del conduttore del terreno è vietato il pascolo di greggi ed armenti di qualunque specie di animali sui fondi privati.

#### Art. 26 Animali morti

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusa degli animali o sospetta di esserlo.

Gli animali morti per qualsiasi causa dovranno essere avviati alla distruzione o all'interramento in base alle disposizioni impartite dal competente Servizio Veterinario.

#### Art. 27 Accensione fuochi

E' vietato accendere fuochi a distanza inferiore di 100 metri dalle strade, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.

Quando non sia tecnicamente possibile ricorrere ad altri mezzi per l'eliminazione di sterpi, macchie, residui di potatura, ecc., è ammissibile l'uso del fuoco che deve essere acceso con l'adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà e deve essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finchè non si sia spento.

E' vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto. In alternativa deve essere eseguito interramento mediante fresatura e/o aratura.

E' vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastica, tessuti, carta e cartoni, legname, ecc.

E' vietato in ogni caso accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno.

Si applicano in proposito le disposizioni previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S. e, per responsabilità penali, agli artt. 423 e 449 del c.p.

### Art. 23 Inquinamento

E' vietato inquinare le acque sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con sostanze chimiche o naturali dannose al patrimonio.

Non è ammesso convogliare direttamente nei corsi d'acque liquami provenienti da allevamenti zootecnici.

Lo scarico di acque in corsi d'acqua superficiali, derivanti da attività di ogni tipo, sia civili che produttive o di servizio, è ammesso solo a seguito di regolare autorizzazione rilasciata in base alle norme vigenti in materia di scarichi.

### Art. 29 Scarico abusivo

E' vietato lo scarico o l'abbandono su terreni e fondi agricoli, alvei e scarpate, di rifiuti di ogni tipo. E', altresì, vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

### Art. 30 Esche avvelenate

E' vietato spargere esche avvelenate nel territorio ed impiegare sostanze velenose ed insalubri, a qualsiasi scopo in assenza di specifica autorizzazione dell'autorità comunale e veterinaria competente per territorio.

### Art. 31 Nidi di uccelli

E' vietata la distruzione di nidi e nidiate di uccelli.

E', inoltre, vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Art. 32  
Esecutività

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la delibera di adozione diventa esecutiva.  
Sono abolite tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Art. 33  
Altri riferimenti normativi

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni fissate dalla vigente normativa statale, regionale e provinciale.

